XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del dottor Rino Tarelli a presidente e della dottoressa Antonella Valeriani e del dottor Francesco Massicci a componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomine nn. 20, 21 e 22 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 247

Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga. Atto n. 74 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 248

ALLEGATO (Proposta di parere del relatore) 254

SEDE CONSULTIVA:

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) *(Esame e rinvio)* 248

AVVERTENZA 253

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 14.

Proposte di nomina del dottor Rino Tarelli a presidente e della dottoressa Antonella Valeriani e del dottor Francesco Massicci a componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomine nn. 20, 21 e 22.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che – a seguito della richiesta formulata in esito alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 22 gennaio scorso, nel cui ambito si è unanimemente convenuto di concedere ai gruppi ulteriori margini di approfondimento istruttorio – è stata autorizzata dalla presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, la proroga di dieci giorni del termine per l'espressione del parere parlamentare sulle proposte di nomina in esame, la cui nuova scadenza risulta, pertanto, differita al 7 febbraio 2014: la votazione del parere di competenza della Commissione potrà, conseguentemente, avere luogo nella prossima settimana, in una seduta che dovrebbe essere fissata nella giornata di mercoledì 5 febbraio.

Anna GIACOBBE (PD), *relatore*, preso atto della proroga del termine per l'espressione del parere di competenza della Commissione, si riserva di formulare per la prossima settimana una proposta di parere sulle nomine in titolo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga.
Atto n. 74.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che il relatore ha predisposto una proposta di parere sul provvedimento in esame *(vedi allegato)*, ricordando che la deliberazione di competenza della Commissione su tale proposta è prevista per la seduta già fissata per domani, anche in attesa di acquisire i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario recate dal provvedimento, che saranno espressi dalla V Commissione (Bilancio).

Preso atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
C. 1920 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite VI e X sul decreto-legge n. 145 del 2013: si tratta di un provvedimento complesso, che reca disposizioni sostanziali che incidono su un ampio spettro di settori normativi e prevedono numerosi interventi; il testo, infatti, comprende una serie di misure che si pongono complessivamente l'obiettivo di incentivare lo sviluppo economico del Paese e facilitare l'attività imprenditoriale: in tale quadro, un primo gruppo di misure è volta a ridurre il costo dei servizi, che pesano particolarmente sulle famiglie e sulle imprese italiane, mentre un secondo gruppo di disposizioni prevede incentivi diretti o crediti d'imposta in favore di alcuni fattori di sviluppo, mirando altresì ad obiettivi di facilitazione e semplificazione, soprattutto in un'ottica di internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale italiano. In sintesi, osserva che si prevedono interventi in campo energetico, misure per la bonifica dei siti di interesse nazionale, disposizioni concernenti il settore delle telecomunicazioni e comunicazioni elettroniche, anche con riguardo alla pianificazione delle frequenze per il digitale terrestre, misure volte a contenere i costi dell'assicurazione per la responsabilità civile, interventi volti a incrementare l'efficienza del sistema giudiziario, con specifico riguardo al tribunale per le imprese, misure volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili per il piano

di interventi previsti per la manifestazione EXPO 2015, interventi atti a valorizzare specifiche aree dell'Obiettivo convergenza.

In questo ambito, segnala che un significativo novero di norme interviene su materie di diretto interesse della XI Commissione.

Rileva anzitutto che il comma 1 dell'articolo 2 innova le previsioni del decreto legislativo n. 185 del 2000, che ha introdotto una serie di incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, al fine di adeguare le misure di sostegno dell'autoimprenditorialità alle mutate condizioni di contesto, che rendono necessario provvedere ad una concentrazione degli obiettivi e alla semplificazione delle forme di aiuto ora previste: a tal fine, la norma dispone una revisione del titolo I del predetto decreto, che comporta la sostanziale sostituzione delle misure di aiuto attualmente in esso previste con una nuova agevolazione, caratterizzata da una funzione di contrasto alla disoccupazione giovanile e femminile. In questo contesto, fa osservare che la principale misura che si introduce è, in particolare, diretta a sostenere la creazione e lo sviluppo di piccole imprese (di micro e piccola dimensione), possedute in prevalenza da giovani o da donne; rispetto all'attuale formulazione del titolo I, l'intervento pubblico è, pertanto, esteso anche all'imprenditoria femminile.

Evidenzia poi l'articolo 3, che istituisce, al comma 1, un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite complessivo di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, indicando, al comma 5, tra le spese ammissibili ai fini della determinazione del credito d'imposta, le spese relative al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

Fa notare, quindi, che l'articolo 5, comma 2, integrando il dettato dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 374 del 1990, propone una più ampia articolazione dell'orario di apertura degli uffici doganali frontalieri con riferimento a tutte le merci che circolano in regimi diversi dal transito: a tale fine, è previsto che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli siano individuati gli uffici doganali in cui l'operatività è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti alle merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato.

Segnala, poi, una disposizione – l'articolo 8 – che reca una serie di norme volte a contenere i costi dell'assicurazione RC-auto, attraverso la modifica, tra l'altro, del Codice delle assicurazioni private. Fa notare, in particolare, che la lettera *d)* del comma 1 di tale articolo inserisce un nuovo articolo 147-*bis* nel Codice delle assicurazioni, con il quale si attribuisce all'impresa di assicurazione la facoltà di risarcire in forma specifica attraverso carrozzerie convenzionate, in tutte le ipotesi di danni a cose e in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo una garanzia di almeno due anni sulle riparazioni effettuate per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. Al riguardo, pur non essendo questa una materia strettamente attinente alle competenze della XI Commissione, giudica opportuno rilevare che, durante il dibattito in sede referente, sono state sollevate significative perplessità da parte di taluni gruppi circa il possibile effetto depressivo che tale norma potrebbe produrre ai danni della categoria professionale degli autocarrozzieri, incidendo negativamente sul settore anche da un punto di vista occupazionale.

Fa presente, quindi, che l'articolo 11, con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, introduce il diritto di prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti che si propongano per l'affitto o l'acquisto di aziende o rami d'aziende o complessi di beni e contratti di proprietà di imprese sottoposte a procedure concorsuali: a tale fine, in particolare, al comma 3 si prevede una norma che consente ai soci lavoratori di capita-

lizzare l'indennità di mobilità senza passare per il licenziamento e la conseguente messa in mobilità.

Rileva poi che il comma 1 dell'articolo 12, alla lettera *c)*, aggiungendo i nuovi commi 2-*bis* e 2-*ter* nell'articolo 3 della legge n. 130 del 1999, mira a favorire l'investimento da parte delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione e degli enti pubblici previdenziali e assicurativi nelle quote dei fondi comuni di investimento che investono prevalentemente in crediti cartolarizzati.

Fa presente che l'articolo 13, inoltre, ai commi 19 e 20, senza modificare il regime fiscale applicabile e in linea con la specialità delle mansioni svolte dal personale navigante, interviene sul regime contributivo delle indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, con la finalità di modulare il cuneo fiscale in modo coerente con il peculiare contenuto professionale delle prestazioni del personale navigante e con la gravosità delle relative condizioni di impiego: la finalità dell'intervento è, quindi, quella di prevedere per il personale di volo la decontribuzione sull'indennità di volo, mantenendo al contempo la partecipazione del 50 per cento di detta indennità nella formazione della retribuzione pensionabile, attraverso la contribuzione figurativa a carico dell'INPS. Osserva, peraltro, che le disposizioni di cui ai successivi commi da 21 a 23 mirano ad assicurare la continuità sostenibile delle tutele nei confronti dei lavoratori del comparto coinvolti da interventi di cassa integrazione guadagni o di mobilità, nonché a consentire la gestione dei processi di riorganizzazione e di ristrutturazione conseguenti allo stato di crisi che sta interessando il settore del trasporto aereo.

Pone in risalto, altresì, l'articolo 14, che reca una serie di misure volte, nel loro complesso, al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, nonché alla promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, fa presente che il comma 1, alle lettere *a)* e *b)*, incrementa sensibilmente le sanzioni amministrative pecuniarie – rispettivamente aumentandole del 30 per cento per la lettera *a)* e decuplicandole per la lettera *b)* – previste per l'impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro e per la violazione delle norme sulla durata massima dell'orario settimanale di lavoro. Su tale aspetto, ritiene sia opportuno svolgere un'adeguata riflessione al fine di valutare se il marcato incremento delle sanzioni, in particolare per la lettera *b)*, che le decuplica, seppur mirato indiscutibilmente a scoraggiare il ricorso al lavoro irregolare, non appaia sproporzionato rispetto al tipo specifico di comportamento sanzionato, con il rischio di determinare effetti opposti a quelli di una efficace deterrenza nei confronti del lavoro nero. In termini esclusivamente di paragone e di riferimento ad altri precedenti aumenti, ricorda che la legge n. 99 del 2013, di conversione in legge del decreto-legge n. 76 del 2013, ha « rivalutato » le sanzioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro del 9,6 per cento e che metà di dette maggiorazioni sono destinate al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL).

Ritiene, peraltro, che una corretta rimodulazione delle sanzioni non possa che andare incontro ai lavoratori e alle imprese, che richiedono certezze e chiarezza circa una efficace applicazione delle leggi, anche in una prospettiva di riduzione del contenzioso, divenuto insostenibile, soprattutto in materia di lavoro. Reputa, peraltro, che tali considerazioni impongano di svolgere una riflessione più generale sull'esigenza di un organico riordino della legislazione vigente in materia di lavoro e previdenza, con l'obiettivo di ridurre il contenzioso e prevenirlo, anche ricorrendo, in tali materie, a forme di arbitrato opportunamente regolamentate.

Evidenzia, quindi, che la lettera *c)* del predetto comma 1 destina le risorse derivanti dall'incremento delle sanzioni operato dalle lettere *a)* e *b)* al rafforzamento dell'attività di vigilanza e ispettiva, mentre

la lettera *f)* prevede che siano individuate misure di implementazione e incentivazione dell'utilizzo del mezzo di trasporto proprio da parte del personale ispettivo, in un'ottica di ottimizzazione complessiva delle risorse.

Fa notare che la lettera *d)* stabilisce che la programmazione delle verifiche ispettive sia sottoposta all'approvazione delle strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro, con l'obiettivo di incrementarne l'efficacia ed evitare sovrapposizioni di interventi. Evidenzia che la formulazione adottata (« la programmazione delle verifiche ispettive sia sottoposta all'approvazione .... ») può essere interpretata in modalità differenti: come indicazione di programmazione delle priorità e di corretta non ripetitività dei controlli, ma anche come vincolo di preventiva approvazione di strutture centrali rispetto alle esigenze locali, che ritarderebbero o, di fatto, addirittura potrebbero impedire un controllo urgente sul territorio (si pensi, ad esempio, ai cantieri temporanei e mobili, ove la violazione delle norme è notoriamente elevata e gli infortuni, anche mortali, sono tra i più alti) ovvero in caso di denuncia delle organizzazioni sindacali o di altri soggetti aventi causa. Anche su questo aspetto, quindi, ritiene opportuno svolgere una coerente riflessione, al fine di valutare l'opportunità di inserire una diversa formulazione che, ferma restando la non ripetitività dei controlli, specifichi la programmazione intesa come approvazione delle indicazione di priorità generali e settoriali, anziché di specifici interventi.

Fa presente, poi, che la lettera *e)* del comma 1 del citato articolo 14 autorizza l'assunzione di 250 ispettori da parte del Ministero del lavoro, da destinare alle regioni del Centro-Nord.

Infine, in coerenza con l'intero articolato dell'articolo 14, fa presente che nulla viene previsto per quanto riguarda la destinazione delle somme ammesse al pagamento per la violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro (articolo 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758) e che la legge (articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) dispone che esse siano assegnate alle aziende sanitarie locali, per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. Poiché risulta che detta assegnazione sia in parte non effettuata e considerato che non sono, in larga parte, note le finalità anche laddove le risorse siano assegnate, fa notare che – in piena coerenza con le indicazioni di « destinazione Italia » del decreto-legge in esame – potrebbe essere opportuno prevedere che dette destinazioni e finalità siano rese pubbliche e oggetto di valutazione all'interno dei Comitati regionali di coordinamento (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007).

In conclusione, preso atto del complesso contenuto del provvedimento in esame, si riserva di presentare, per la seduta di domani, una proposta di parere che possa tenere conto degli eventuali spunti che emergeranno dal dibattito, al fine di trasmettere tempestivamente alle Commissioni di merito un orientamento sui profili di più diretta competenza della XI Commissione.

Marco BALDASSARRE (M5S) ritiene che il provvedimento in esame presenti diversi elementi di criticità che andrebbero attentamente valutati, ai fini di un netto miglioramento del testo. Fa riferimento, anzitutto, all'articolo 11, il cui ambito di applicazione giudica troppo limitato, auspicandone un'estensione anche alle aziende con meno di 15 dipendenti, eventualmente prendendo in considerazione i beneficiari delle più recenti forme di ammortizzazione sociale, quali l'Aspi. Soffermandosi, quindi, sull'articolo 14, giudica non risolutivo un mero incremento delle sanzioni, ritenendone esagerata la loro decuplicazione e rilevando che sarebbe stato preferibile, al limite, prevederne un aumento progressivo.

Esprime poi perplessità sulla norma che sottopone la programmazione delle verifiche ispettive all'approvazione delle strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, facendo notare che in tale ambito sarebbe sufficiente il ricorso alle informazioni con-

tenute nelle banche dati già esistenti ovvero l'avvio di quelle previste da apposite disposizioni normative vigenti.

Ritenuto, infine, contraddittorio che il Governo giudichi essenziale il reclutamento di nuovi ispettori per l'attività di vigilanza e, al contempo, adotti procedure e termini farraginosi e lunghi per l'assunzione dei rispettivi profili professionali, auspica che il relatore possa tenere conto di tali osservazioni in sede di elaborazione della propria proposta di parere.

Irene TINAGLI (SCpI) condivide le perplessità relative all'eccessivo inasprimento delle sanzioni prodotto dall'articolo 14, rilevando come esso possa paradossalmente nuocere soprattutto alle imprese che più hanno investito nel campo della sicurezza, attraverso forme di controllo trasparenti e tecnologicamente avanzate.

Soffermandosi sull'articolo 5, che propone una più ampia articolazione dell'orario di apertura degli uffici doganali frontalieri con riferimento a tutte le merci che circolano in regimi diversi dal transito, rileva che tale norme appare sostanzialmente inattuabile, tenuto conto che essa presuppone un incremento di personale al momento non attuabile a causa del blocco del *turn over*. Ritiene opportuno, pertanto, ipotizzare soluzioni alternative, che facciano leva, ad esempio, su meccanismi di mobilità interna o su processi di riorganizzazione dell'orario di lavoro.

Giudica, infine, estranee al contenuto del decreto in esame le disposizioni che riguardano il trasporto aereo e, in particolare, Alitalia, auspicando che tali questioni possano essere riprese dal relatore nella sua proposta di parere.

Antimo CESARO (SCpI) giudica sbagliato far rientrare le funzioni ispettive nell'ambito di un controllo, che sembra sostanzialmente discrezionale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: ciò determina, a suo avviso, lo svilimento del ruolo degli stessi ispettori, mentre un'efficace forma di coordinamento potrebbe essere raggiunta con il semplice utilizzo delle banche dati esistenti, secondo modalità che sono state consolidate dal Governo Monti. Fatto notare, poi, che le risorse stanziate per l'assunzione di nuovi ispettori finiscono per ridurre la consistenza del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, ritiene che una più accorta misura di taglio di spese rinunciabili dello stato di previsione del Ministero, di carattere non lineare, consenta in realtà di liberare maggiori risorse, evitando di mettere in discussione gli obiettivi e le finalità di riqualificazione dei dipendenti perseguite dal citato Fondo.

In conclusione, si augura che il relatore possa recepire nella sua proposta di parere tali considerazioni, che mirano ad un complessivo miglioramento del provvedimento.

Titti DI SALVO (SEL) dichiara preliminarmente come molte delle norme recate dal decreto in esame presentino un contenuto troppo eterogeneo, senza che peraltro ne ricorra il requisito dell'urgenza, preannunciando che il suo gruppo non potrà che adeguarsi a tale disomogeneità, presentando diversi emendamenti al testo che interverranno su uno spettro ampio di materie.

Passando al merito del provvedimento, esprime dubbi sulla formulazione di talune disposizioni dell'articolo 14: per un verso, infatti, vi è da proseguire lungo una condivisibile strada di prevenzione e rafforzamento dei controlli, chiaramente tracciata dopo la strage di Prato; per altro verso, tuttavia, è necessario evitare che una sorta di gerarchizzazione della funzione ispettiva a vantaggio dell'amministrazione centrale, che in realtà non si coniuga con esigenze di coordinamento, ponga il serio rischio di alterare l'efficacia dell'azione di controllo. Sotto questo profilo, peraltro, teme che la previsione dell'assunzione di nuovo personale ispettivo possa scontrarsi con i vincoli derivanti dal blocco generalizzato del *turn over*.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene sproporzionato l'incremento delle sanzioni ai danni delle imprese, soprattutto in caso di violazione delle norme sulla durata

massima dell'orario settimanale di lavoro, sottolineando come in questo modo vi sia il rischio di accanirsi sulle imprese già in difficoltà, uccidendo sul nascere qualsiasi prospettiva di ripresa economica.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA ritiene che il dibattito odierno sia stato molto utile e abbia fornito spunti interessanti, che saranno valutati nell'ambito delle riunioni tecniche che già coinvolgono, in queste ore, i ministeri competenti, in vista di un miglioramento del testo, che giudica possibile e auspicabile.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, fa presente che la deliberazione della Commissione sul provvedimento in titolo avrà luogo domani e che, a causa dell'andamento imprevedibile e non programmabile dei lavori dell'Assemblea, che hanno inevitabilmente ristretto il tempo destinato all'attività delle Commissioni, non sarà possibile svolgere l'odierna riunione del Comitato ristretto relativo alle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato, che sarà conseguentemente convocata per le giornate di domani e di giovedì 30 gennaio.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.
C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gnecchi, C. 1842 Airaudo, C. 1896 Tripiedi.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga (Atto n. 74).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga (atto n. 74);

considerato che il provvedimento in esame è stato emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013, che ha demandato a un apposito decreto interministeriale la determinazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, dei criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;

valutata, in particolare, l'esigenza del superamento dell'attuale sistema, tenuto conto che l'articolo 2, comma 64, della legge n. 92 del 2012, prevede l'entrata a regime del nuovo sistema di ammortizzatori sociali a partire dal 2017;

preso atto che l'articolo 2 definisce i criteri per la fruizione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD), sotto il profilo soggettivo e oggettivo;

valutato, in particolare, che il testo in esame fa riferimento, relativamente ai profili soggettivi dei beneficiari, a un'anzianità lavorativa aziendale di almeno 12 mesi alla data di richiesta del trattamento, considerando le sole imprese ai sensi dell'articolo 2082 del Codice Civile;

rilevato che il provvedimento, per quanto riguarda l'ambito oggettivo, si riferisce a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori o determinate da situazioni temporanee di mercato, crisi aziendali e ristrutturazione o riorganizzazione, sancendo il divieto di fruizione del trattamento in caso di cessazione dell'attività di impresa o di parte di essa;

preso atto che il testo in questione disciplina la procedura di concessione dei trattamenti, prevedendo che la domanda (di concessione o proroga) debba essere presentata in via telematica all'INPS;

considerato che l'articolo 3 disciplina i criteri per la fruizione della mobilità in deroga, per i lavoratori disoccupati in possesso di specifici requisiti, che siano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro e che provengano dalle stesse imprese considerate ai fini della concessione della CIG in deroga;

valutato, al riguardo, che sono previsti diversi criteri per l'anno 2014 e per il biennio 2015-2016, mentre a decorrere dal 1º gennaio 2017 non è prevista più alcuna concessione di mobilità in deroga;

ritenuto urgente e indifferibile provvedere alla definitiva emanazione del provvedimento, in termini quanto mai solleciti, al fine di assicurare al sistema la certezza sui finanziamenti disponibili e sui criteri da adottare per il loro utilizzo, che appaiono, soprattutto in una fase di crisi occupazionale e produttiva come quella in essere, assolutamente necessitati;

giudicato, in questo contesto, importante che il Governo, nel procedere alla definitiva emanazione del decreto, possa tenere conto del più ampio e articolato novero di esigenze che si pongono a livello territoriale;

valutato il parere reso in sede di Conferenza Stato-regioni, che ha espresso parere negativo sullo schema di decreto salvo l'accoglimento di una serie di sostanziali modifiche al testo, e le posizioni delle parti sociali che, nell'ambito dell'attività istruttoria, hanno segnalato diverse questioni problematiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 2, sia esteso l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento, ampliandolo a tutte le tipologie di datori di lavoro (non solo, quindi, alle imprese di cui all'articolo 2082 del Codice Civile, richiamate al comma 3) e prevedendo, per la CIG in deroga, un'anzianità aziendale minima di 90 giorni (invece dei 12 mesi attualmente previsti dal testo), nonché includendo tra i lavoratori beneficiari anche gli apprendisti, i somministrati, i lavoratori a domicilio e i soci lavoratori di cooperative;

b) con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione del provvedimento, si consideri l'opportunità di inserire, tra le causali, anche le cessazioni di attività (con conseguente soppressione del comma 2 dell'articolo 2), le riconversioni aziendali e le procedure concorsuali – soprattutto laddove l'attività sostanziale prosegua presso terzi o sussistano prospettive di mantenimento dei livelli occupazionali – nonché l'ipotesi del trasferimento del ramo d'azienda, prevedendo che l'anzianità maturata nell'azienda cedente sia utile ai fini del computo complessivo nell'azienda cessionaria;

c) valuti, in subordine, il Governo l'esigenza di specificare, al citato comma 2 dell'articolo 2, che, nell'eventualità di cessazione di parte dell'attività, l'esclusione dal beneficio valga solo per la parte di impresa cessata;

d) per quanto concerne lo stanziamento delle risorse previsto – con particolare riferimento ai commi 7 e 8 dell'articolo 2 e ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 – si sottolinea la necessità della copertura integrale delle risorse necessarie per l'anno 2013 e per gli anni 2014-2015, al fine di garantire in modo uniforme l'erogazione del trattamento a tutti i lavoratori che ne hanno il titolo;

e) si consideri, inoltre, all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 3, comma 3, la possibilità di semplificare le procedure di concessione, valorizzando il ruolo delle regioni nella fase di invio e di esame delle domande da parte degli interessati (stabilendo un termine perentorio di 20 giorni), considerato che il testo attuale prevede l'invio delle domande esclusivamente all'INPS, a fronte invece di un processo autorizzatorio che rimarrebbe in capo alle regioni;

f) si ritiene che, all'articolo 2, commi 7 e 8, debba essere eliminato il riferimento ai costituendi Fondi di solidarietà bilaterali, in virtù della indispensabile fase di *start-up* necessaria per raggiungerne la piena operatività, che, ai sensi della legge n. 92 del 2012, dovrà essere accompagnata attraverso l'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga fino al 2016;

g) si valorizzino le esperienze degli accordi quadro a livello regionale, attraverso indicazioni e prassi uguali ed omogenee per tutti, che non incidano in misura significativa sulla facoltà per le regioni di decidere quante risorse destinare alla CIG e quante, invece, alla mobilità;

h) relativamente al trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 3, occorre, anche sulla base delle previsioni contenute negli accordi quadro regionali, articolare maggiormente il periodo di transizione verso la nuova disciplina;

i) consideri poi il Governo la necessità di un incrocio con il sistema delle politiche attive del lavoro, per la definizione di strumenti utili al reinserimento lavorativo attraverso la riqualificazione professionale, prevedendo un monitoraggio costante sulle tipologie di causali per l'accesso alla cassa integrazione in deroga,

anche per la necessità di orientare l'utilizzo dei diversi strumenti per la gestione delle criticità in ambito aziendale;

l) occorre chiarire, all'articolo 2, comma 6, il riferimento al previo godimento delle ferie residue, tenuto conto che, in base all'attuale interpretazione ministeriale, la necessità del ricorso alle ferie sarebbe esclusa;

m) andrebbero meglio coordinati i commi 7 e 8 dell'articolo 2, in modo da chiarire le condizioni in base alle quali si definisce la platea dei beneficiari, evitando che i due commi prevedano condizioni differenti ed ulteriori;

n) si faccia riferimento, al comma 9 del medesimo articolo 2, in relazione al computo del limiti massimi di fruizione, ai provvedimenti concessi a decorrere dal 2014, specificando, al comma 12, la competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad istruire quelle domande provenienti da imprese, non localizzate in più regioni, ma la cui crisi ricade nel territorio di riferimento;

o) si raccomanda di chiarire la portata normativa dell'articolo 4, nel senso di ammettere il beneficio della CIG in deroga anche in presenza della possibilità di ricorrere agli strumenti ordinari, precisando che la concessione degli ammortizzatori in deroga riguarda la singola unità produttiva e i lavoratori in essa impiegati e non l'intero complesso aziendale.